

# INFORMA SALUTE

GIUGNO 2013



A CURA DI:



CISL  
VERONA



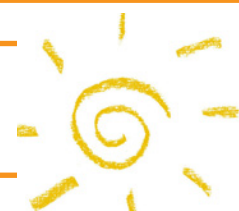
In questo numero:

**DECRETO SEMPLIFICAZIONI PER I LAVORATORI STAGIONALI**



**FAQ DEDICATE AL DVR: PROCEDURE STANDARDIZZATE**

**MODELLO INFORMATIZZATO PER LA REDAZIONE DEL DVR**



**ALLERTA CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**PATOLOGIE RISCONTRATE NEL SETTORE DEI TRASPORTI**



**LE NOTIZIE IN BREVE**

CON I COLLEGAMENTI AI SITI DI RIFERIMENTO



**LA POSTA DEL RLS**



Comitato di Redazione:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873121

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI PER I LAVORATORI STAGIONALI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 dedicato alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Dopo la pubblicazione del decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore e del decreto relativo alla segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare, siamo arrivati alla pubblicazione di un altro importante decreto attuativo del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stiamo parlando del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle



Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e pubblicato, a mezzo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il decreto risponde a quanto richiesto al comma 13, art.3 del Decreto Legislativo 81/2008 per le attività esercitate dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo:

## Articolo 3 - Campo di applicazione

(...)

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche



modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Il decreto, elaborato con riferimento all'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, si applica dunque (comma 1, art. 1) "nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali".

Inoltre, come indicato al comma 2 dell'art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.



Veniamo alle semplificazioni relative alla sorveglianza sanitaria, come contenute nell'articolo 2 del nuovo decreto.

Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.

Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.

Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Il comma 5 dell'articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.

Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.

In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i



datori di lavoro convenzionati”.

Infine presentiamo le semplificazioni in materia di informazione e formazione (Articolo 3).

Il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un'alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell'articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.



# PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PUBBLICATE LE FAQ DEDICATE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inail hanno predisposto, in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1 giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, una serie di risposte ai quesiti più frequenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità previste dalle suddette procedure, per le aziende fino a 10 lavoratori.

[http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Spisal/SicurezzaLavoro/Dlgs81\\_08/TestoLegge81/Normativa/DecInterministeriale\\_30\\_nov\\_2012.pdf](http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Spisal/SicurezzaLavoro/Dlgs81_08/TestoLegge81/Normativa/DecInterministeriale_30_nov_2012.pdf)



## **N. 1**

### **PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2**

#### **DOMANDA**

Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)

#### **RISPOSTA**

Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO".

## **N. 2**

### **PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2**

#### **DOMANDA**

I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?

#### **RISPOSTA**

No ma sono i principali

## **N. 3**

### **PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2**

#### **DOMANDA**

L'elenco pericoli è esaustivo?

#### **RISPOSTA**

Sì, se si considera anche la riga "ALTRO"

## **N. 4**

### **PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2**

#### **DOMANDA**

Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?

#### **RISPOSTA**

È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.

## **N. 5**

### **PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2**

#### **DOMANDA**

In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?

#### **RISPOSTA**

No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita.

## N. 6

### PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 2

#### DOMANDA

La colonna 6 è esaustiva?

#### RISPOSTA

No, si tratta solo di esempi di incidenti e criticità.

## N. 7

### PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 3

#### DOMANDA

In colonna 4 del modulo 3 si può indicare qualunque strumento di supporto?

#### RISPOSTA

Qualunque strumento adottato dal datore di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi, linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto privato es. istituto di ricerca con esperienza nel settore)

## N. 8

### PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 3

#### DOMANDA

E' necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?

#### RISPOSTA

No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere indicate tutte le misure attuate (colonna 5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione.

## N. 9

### PARTE DELLA PROCEDURA: Modulo 1.1

#### DOMANDA

Come va interpretata la dicitura "Servizio di Pronto Soccorso"

#### RISPOSTA

Si tratta di un refuso. La dicitura corretta è "Servizio di Primo Soccorso".

## N. 10

### PARTE DELLA PROCEDURA: Data Certa

#### DOMANDA

Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?

#### RISPOSTA

Sì. Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate "deve essere munito di data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato".

## N. 11

### PARTE DELLA PROCEDURA: Data Certa

#### DOMANDA

Quali sono le altre forme previste dalla legge per l'attestazione della data certa?

#### RISPOSTA

Secondo quanto specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di

provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento richiama, altresì, l'attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

- a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

## N. 12

### PARTE DELLA PROCEDURA: Data Certa

#### DOMANDA

E' sanzionata la mancanza della data certa sul DVR?

#### RISPOSTA

La mancanza di data certa non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

# MODELLO INFORMATIZZATO PER LA REDAZIONE DEL DVR

Sul sito web dell'ULSS 20 di Verona si può richiedere il Modello informatizzato per la redazione del dvr conforme al decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Dal 1 giugno 2013 le aziende fino a 10 lavoratori devono munirsi di un documento di valutazione dei rischi (DVR). Le aziende già in possesso di un Documento di Valutazione dei Rischi non sono tenute a redigerne uno nuovo, continuano ad utilizzare quello già in uso.

Lo SPISAL ULSS 20 di Verona a partire dalla proposta contenuta nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e dalle "indicazioni" del Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto, ha realizzato un modello informatizzato improntato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il modello, distribuito in forma gratuita, permette ai Datori di Lavoro delle imprese di piccole dimensioni di redigere il DVR in autonomia - in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il Medico competente (MC) - di individuare i rischi e di determinare le misure di prevenzione e protezione da attuare.

Il modello non è esaustivo, di conseguenza ogni Datore di Lavoro avrà cura di integrarlo e di adattarlo alla propria specificità aziendale.

## COME RICEVERE IL PROGRAMMA

Per ricevere il programma gli interessati devono registrarsi utilizzando il link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/viewform?formkey=dHREdG9wTzNDMGxsTS1aZ3p5Zm1ramc6MA#gid=3>

Lo SPISAL in un secondo tempo richiederà ai Datori di Lavoro, tramite scheda, un feedback allo scopo di migliorare il programma.

E' consentita la diffusione ad uso personale ovvero la riproduzione e l'impiego, in qualunque forma (stampa, digitale o altro) fatti salvi i principi relativi ai diritti d'autore ed alla proprietà intellettuale come regolamentati dalle leggi.

E' fatto divieto utilizzare il programma per un uso a scopo di lucro o commerciale.

## CONTENUTI DEL PROGRAMMA INFORMATIZZATO

Il programma in Excel contiene:

le istruzioni per un suo utilizzo;

un breve corso di formazione per la stesura del documento standardizzato;

la documentazione di riferimento;

il modello compilabile e stampabile del Documento di Valutazione dei Rischi.

## VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO

Per la valutazione dello Stress lavoro correlato i datori di lavoro possono richiedere le Linee operative per le piccole imprese con meno di 30 lavoratori

[http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Spisal/StressLavoro/Piccole\\_imprese\\_inferiori30/Ispepl\\_procedura\\_Verona\\_31\\_01\\_11.pdf](http://prevenzione.ulss20.verona.it/docs/Spisal/StressLavoro/Piccole_imprese_inferiori30/Ispepl_procedura_Verona_31_01_11.pdf)

## ULSS 20 VERONA: SPORTELLO DI ASSISTENZA PER I DATORI DI LAVORO - PROCEDURE STANDARDIZZATE

Per fornire chiarimenti e supporto ai Datori di Lavoro per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), lo SPISAL mette a disposizione uno sportello informativo.

<https://docs.google.com/forms/d/1p4-GFSqacXiaSA4ghN40lhkbhwtKcrfFEBxPiSV76SU/viewform?pli=1>

**N.B. per accedere alle pagine web copia e incolla i link segnalati o vai sul sito:**

[http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81\\_dvr.html](http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81_dvr.html)

# ALLERTA CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

## LAVORI A RISCHIO

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

## MISURE DI PREVENZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE METTERE IN ATTO

Per evitare il rischio da colpo di calore:

- programmare i lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale;
- garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro: bere acqua fresca e sali minerali e rinfrescarsi non solo abbassa la temperatura interna del corpo, ma soprattutto consente al fisico di recuperare i liquidi persi con la sudorazione. I luoghi di lavoro devono quindi

essere regolarmente riforniti di bevande idro-saline e acqua per il rinfrescamento dei lavoratori. E' importante assumere liquidi frequentemente durante il turno di lavoro, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro-saline se si suda molto. Una semplice bevanda idrosalina si può realizzare aggiungendo a 1,5 l acqua 4/5 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e del succo di un limone;

- Mettere a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante;
- Prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro.

## VALUTARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI A RISCHIO

E' importante che il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza al fine di escludere e/o limitarne l'esposizione per coloro che risultano affetti da patologie quali pressione arteriosa elevata, obesità, disturbi cardiaci e renali. Il colpo di calore è la conseguenza più grave dell'alta temperatura e dell'elevata umidità e porta ad un aumento della temperatura corporea fino a superare i

40°C, con prognosi grave e rischio di morte.

## SEGNALI DI ALLARME

- cute calda e arrossata;
- sete intensa;
- sensazione di debolezza;
- crampi muscolari;
- nausea e vomito;
- vertigini;
- convulsioni;
- stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

## PRIMI INTERVENTI IN CASO DI MALORE

In caso di malessere, le principali misure di Primo Soccorso da attuare sono:

- Chiamare il 118.
- Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso.
- Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo.
- Slacciare o togliere gli abiti.
- Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremità.
- Ventilare il lavoratore.
- Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità.

# LE PATOLOGIE RISCONTRATE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Una rivisitazione dei principali studi sui rischi occupazionali e le patologie riscontrate nei lavoratori del settore del trasporto pubblico e privato e del trasporto di merci. Le patologie dell'apparato cardiovascolare e muscolo-scheletrico.

Diversi studi epidemiologici suggeriscono per gli autisti di mezzi di trasporto per merci e persone un eccesso di rischio per patologie degli apparati cardiovascolare e muscolo-scheletrico.

Questo è quanto, in estrema sintesi, ha segnalato una relazione al 75° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (Bergamo, 17-19 ottobre 2012), relazione pubblicata sul numero di luglio/settembre 2012 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

In "Rischi e malattie nei lavoratori del settore dei trasporti di merci e persone" – a cura di F. Ronchese e M. Bovenzi (Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Università degli Studi di Trieste) – viene proposta una rivisitazione degli studi epidemiologici sui rischi occupazionali e le patologie di più frequente e rilevante riscontro nei lavoratori del settore del trasporto pubblico e privato (autisti di autobus e taxi) e del trasporto di merci (conducenti di camion e carrelli elevatori).

Sono state prese in esame le patologie cardiovascolari, quali l'ipertensione e le malattie cardiache in senso



stretto (infarto del miocardio e cardiopatia ischemica), le patologie degli apparati respiratorio, gastroenterico, urogenitale e quelle dell'apparato muscolo-scheletrico (lombalgie e altre sindromi dolorose muscolo-scheletriche). Infine sono stati presi in considerazione gli aspetti relativi alle neoplasie e alle cause di mortalità generale e specifica nei lavoratori del trasporto di merci e persone.

Riguardo alle patologie dell'apparato cardiovascolare i dati della letteratura mostrano come i lavoratori dei trasporti presentino "un'aumentata occorrenza di

patologie cardiovascolari, tra cui infarto del miocardio e altre manifestazioni di malattia coronarica, isolate o in associazione con l'ipertensione arteriosa e/o patologie cerebrovascolari (ictus)". Tuttavia "i meccanismi etiopatogenetici associati all'eccesso di malattie cardiovascolari nei lavoratori dei trasporti sono di natura multifattoriale, e l'importanza relativa dei vari fattori di rischio lavorativi e la loro interazione con quelli extraprofessionali non sono ben definite".

Uno degli studi citati, uno studio svedese sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari, ha valutato

“l’incidenza della malattia coronarica in una corte di 103 autisti di autobus e tramvieri, confrontandola con quella di un gruppo di controllo di 6596 soggetti. Nel corso di un follow up di 11 anni, è stato rilevato che il 18.4% dei conducenti di autobus e tram manifestava patologie coronariche, rispetto al 6.4% nel gruppo di controllo”. In generale, “utilizzando varie sorgenti di dati (certificati di morte, decessi ospedalieri, ricoveri o dimissioni ospedaliere), numerosi Autori hanno riportato un eccesso del rischio di infarto acuto del miocardio e di cardiopatia ischemica negli autisti professionisti rispetto a gruppi di controllo o alla popolazione generale.

Veniamo alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.

In questo caso “la relazione tra lavoro di guida di automezzi, siano essi macchine industriali e agricole o veicoli di trasporto, e disturbi/patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico è ben documentata da lungo tempo”.

Molti studi clinico-epidemiologici hanno rilevato “un eccesso di occorrenza di disturbi/patologie del tratto cervicale e lombare del rachide in autisti professionisti rispetto a gruppi di controllo o alla popolazione generale”. E indagini svolte in anni più recenti “tendono a confermare un eccesso di rischio per lombalgie negli autisti professionisti”.

Tra l’altro “aumentate prevalenze di disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori e inferiori sono state associate con l’attività di guida”: i disturbi più frequentemente riportati “erano localizzati a livello di anca-coscia (22.2%) e ginocchia (29.3%) per gli arti inferiori, e a livello di gomito (10.8%) e braccia (17.5%) per gli arti superiori. La maggioranza degli autisti che lamentavano tali disturbi li associava alla tipologia di

guida e alle caratteristiche ergonomiche della postazione di lavoro”.

In particolare i fattori ergonomici associati all’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, localizzati sia a livello lombare sia a livello di arti superiori, sono risultati essere la presenza di sedili scomodi, l’insufficiente supporto lombare e le caratteristiche del volante.

Non bisogna dimenticare poi che, come le patologie vascolari, “anche quelle muscoloscheletriche, in particolare a carico del rachide, hanno un’origine multifattoriale”.

Riportiamo brevemente qualche dato relativo a studi su altre patologie:

-patologie dell’apparato respiratorio: 1988 Londra uno studio mostrava che “autisti di bus e conducenti di camion presentavano un significativo eccesso di rischio di mortalità (SMR) per patologie dell’apparato respiratorio, in particolare per bronchite cronica, enfisema e asma, imputato sia ad abitudini voluttuarie (fumo di tabacco) sia alla frequente, talora quotidiana, esposizione a elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici da traffico veicolare (SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>)”;

-patologie dell’apparato gastrointestinale quali sindromi dispeptiche, gastriti e ulcere peptiche sono state messe in rapporto a dieta inappropriata, legata anche alla tipologia delle tabelle orarie di guida in particolare per i camionisti di lungo raggio, e all’abuso di sostanze voluttuarie (alcol e fumo di tabacco);

- patologie dell’apparato genito-urinario con particolare riferimento all’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV);

-patologie dell’apparato uditivo: “Nel 2002, uno studio su un campione casuale di 108 autisti di autobus ha

riportato una prevalenza di ipoacusia percettiva nel 32.7% dei soggetti”;

-patologie neoplastiche: diversi Autori hanno suggerito il possibile ruolo causale degli inquinanti atmosferici originati dai gas e fumi di scarico degli automezzi (diesel, gasolio). Tuttavia altri Autori hanno messo in dubbio le associazioni positive riscontrate in alcuni studi epidemiologici in quanto le stime del rischio non erano aggiustate per il fumo di tabacco ritenuto il principale agente causale per i tumori del polmone e della vescica.

Riguardo all’eccesso di rischio per patologie degli apparati cardiovascolare e muscolo-scheletrico, “pur trattandosi di patologie a etiologia multifattoriale, alcune caratteristiche dell’esposizione lavorativa negli autisti professionisti (stress, turni lavorativi, fattori ergonomici sfavorevoli, esposizione a inquinanti atmosferici, rumore e vibrazioni meccaniche) possono avere un ruolo almeno concausale nell’insorgenza di cardiovasculopatie e lesioni muscoloscheletriche, in particolare a carico del rachide”.

Mentre il “ruolo preponderante di alcuni fattori di confondimento legati alla dieta e all’uso di sostanze voluttuarie (alcol e tabacco) rendono più difficile stabilire relazioni causali tra lavoro nel settore dei trasporti e altre patologie d’organo o apparato”.

fonte:

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130619\\_Gimle\\_rischi\\_traporti.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130619_Gimle_rischi_traporti.pdf)

# LE NEWS DI MAGGIO - GIUGNO

## LE NEWS DI MAGGIO 2013

VENERDÌ 3 MAGGIO 2013.

### INTERROGATIVI E INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS

Indicazioni sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato. Le misurazioni, le determinanti organizzative del benessere, la dimensione del contenuto del lavoro, vantaggi e limiti della valutazione tramite un sistema di indicatori.

### L'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEL SETTORE ACCONCIATURA

Indicazioni per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici e l'adozione di misure preventive e protettive nel settore acconciatura. I rischi di assorbimento cutaneo, l'esposizione inalatoria e le misure di protezione.

### DAGLI ERRORI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA: IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

Come inserire gli errori in un sistema di gestione della sicurezza generandone il miglioramento. A cura di Antonio Zuliani.



LUNEDÌ 6 MAGGIO 2013.

### SULLA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO DI FATTO PER UN INFORTUNIO DEL LAVORATORE

Dirigere gli operai e impartire istruzioni sulle lavorazioni da eseguire individua una condotta che può essere correttamente collocata nel ruolo del preposto, con l'assunzione di una posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori. Di G.Porreca.

### LA LOGICA DEI SGSL PER PICCOLI PASSI: LE OTTO REGOLE

L'avvio e lo sviluppo di un progetto per migliorare i livelli di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

e far arrivare le aziende alla logica dei SGSL per piccoli passi. Le otto regole, i benefici attesi e i risultati ottenuti.

### LA SICUREZZA DEI VOLONTARI NEGLI AMBIENTI SANITARI

Disponibili in rete documenti e materiali relativi alla sicurezza dei volontari. La solidarietà e il volontariato, la normativa vigente, le precauzioni generali in ambiente sanitario e i rischi correlati agli agenti biologici.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013.

### IL RICONOSCIMENTO DEI RISCHI LAVORATIVI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Alcune riflessioni sul coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione e nella definizione delle misure di tutela. Il ruolo e l'importanza negli interventi formativi dei tecnici, dei medici competenti e degli psicologi.

### INAIL: SCELTA E CARATTERISTICHE DEI FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE

Un factsheet dell'Inail si sofferma sull'uso dei facciali filtranti antipolvere. Quando e come utilizzarli, la marcatura, la classificazione, la nota informativa, i livelli di protezione, i riferimenti normativi, i difetti e la prova di tenuta.

## IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO CADE UNA ROTOBALLA DI FIENO

Esempi tratti dall'archivio Infor mo.: infortuni correlati a errori nell'accatastamento e gestione di rotoballe di fieno. Gli errori di stoccaggio e di movimentazione.

## SICUREZZA NEI CANTIERI: L'UTILITÀ DELLA NORMATIVA

Il decreto legislativo 494/1996 e il successivo 528/99 hanno migliorato la sicurezza nei cantieri e portato a una riduzione degli infortuni?

LUNEDÌ 13 MAGGIO 2013.

## SULLA RESPONSABILITÀ PER UN INFORTUNIO PRESSO UNA MACCHINA MARCATA CE

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina a nulla valendo la presenza sul macchinario stesso della marcatura CE apposta dal costruttore. Di G.Porreca.

## L'INCIDENTE AL PORTO DI GENOVA E LA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI PORTUALI

In relazione a quanto avvenuto a Genova presentiamo alcune informazioni sulla sicurezza nei porti e sulla tutela dei lavoratori portuali. L'incidente, i porti commerciali, l'analisi dei rischi, la normativa e il documento di sicurezza.

## INAIL: ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA CRISTALLINA NELLO SCAVO DI GALLERIE

Per la sicurezza dei lavoratori impegnati nello scavo di gallerie è importante la valutazione e la riduzione del rischio da esposizione a polveri silicotigene. Il progetto

condotto sui cantieri e le principali misure di prevenzione e protezione.

## IN UN DECENNIO GLI INFORTUNI SUL MARE DIMINUITI DI OLTRE UN TERZO

Una riduzione del 38% nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011: la maggior parte del naviglio assicurato è impegnato nell'attività di pesca costiera e quasi tutte le denunce riguardano episodi avvenuti a bordo.

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013.

## LA VIDEOSORVEGLIANZA, UNA BUONA PRASSI PER LA PREVENZIONE IN AZIENDA

Una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva propone l'utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro. La sperimentazione e i risultati. I comportamenti a rischio e gli interventi formativi.

## NUOVO INTERPELLO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS

La risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

## L'UTILIZZO DI INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER IL DUVRI

In un convegno sono state presentate testimonianze aziendali nell'impiego di indicazioni pratiche e semplificate per la predisposizione del DUVRI.

Le procedure collegate con la sicurezza interferenziale e le problematiche emerse.

## LE CAUSE COMUNI DELLO STRESS DA LAVORO

Un nuovo sondaggio dell'EU-Osha rivela che la precarietà dell'impiego o la riorganizzazione del lavoro sono considerate le cause più comuni dello stress legato all'attività lavorativa

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2013.

## IL LAVORATORE CHE DENUNCIA UN REATO NON PUÒ ESSERE LICENZIATO

Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di "omertà" su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell'azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.

## MOVIMENTARE IN SICUREZZA: GRU A ROTAIA, A PONTE E A CAVALLETTO

Caratteristiche e requisiti di sicurezza delle gru a rotaia, a ponte e a cavalletto per il sollevamento e la movimentazione di merci.

Vie di scorrimento, sistemi di traslazione, posti di manovra, argani, organi di comando e dispositivi di segnalazione.

## RADIAZIONI IONIZZANTI: RADIOPROTEZIONE E OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Gli effetti, i rischi e la protezione relativa alle radiazioni ionizzanti. Effetti deterministici e stocastici, principi della radioprotezione, esperti qualificati, medici autorizzati, classificazione delle zone e obblighi dei lavoratori.

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013.

#### [GUIDA AL SGSL: LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE](#)

Una guida dell'Inail Marche per favorire l'implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nelle aziende. Gli obiettivi del SGSL, la gestione della documentazione e la gestione della comunicazione e consultazione.

#### [RIFIUTI PERICOLOSI: LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14 \(ECOTOSSICO\)](#)

I criteri dell'Accordo ADR e l'attribuzione ai rifiuti pericolosi della caratteristica di pericolo H14 (ecotossico). La normativa, le definizioni, le voci a specchio, i pareri dell'ISS e i problemi applicativi nella valutazione H14.

#### [INFORTUNI E MALORI: UNA CHECK LIST DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE](#)

Riprendono i controlli sull'organizzazione e sulle strutture di Primo Soccorso Aziendali.

Una nota informativa dell'Asl di Bergamo, la check list relativa alla gestione aziendale dei casi di infortunio e/o malore e i protocolli operativi interni.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013.

#### [I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA FORMAZIONE DI STAGISTI E TIROCINANTI](#)

Un quesito sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli stagisti e dei tirocinanti. A cura di G. Porreca

#### [INAIL: LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NEI LUOGHI DI LAVORO](#)

Un factsheet dell'Inail si sofferma sull'importanza della presenza e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) nei luoghi di lavoro. L'importanza della velocità dei soccorsi e i luoghi dove installare i DAE. Le indicazioni della Regione Lombardia.

#### [UN INTERPELLO PER ATTIVITÀ CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI RISCHIO](#)

La Commissione per gli interPELLI affronta il tema dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella gestione di stuntmen e addetti agli effetti speciali nella produzione cineaudiovisiva. Il coinvolgimento e la formazione dei capi reparto.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2013.

#### [LAVORATORI INDIPENDENTI E AUTONOMI: INFORTUNI E SORVEGLIANZA SANITARIA](#)

Elementi per conoscere più da vicino la realtà del lavoro indipendente e del lavoro autonomo. Le definizioni e il codice civile, i dati sugli infortuni e sugli incidenti mortali, le indicazioni per la gestione della sorveglianza sanitaria.

#### [INAIL: UN MANUALE PER RIDURRE IL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO](#)

Pubblicato dall'Inail il manuale operativo approvato dalla Commissione Consultiva il 28 novembre 2012 per favorire interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro. Lo stato dell'arte in materia di controllo del rumore.

#### [IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO LE CATASTE NON SONO STABILI](#)

Esempi tratti dall'archivio Infor mo.: infortuni correlati a errori in attività di deposito e accatastamento. Le dinamiche degli incidenti e le modalità corrette per il carico, il trasporto e l'accatastamento di rotoballe di fieno.

30 MAGGIO 2013

#### [QUESITI SUL DECRETO 81: procedure standardizzate e piccole imprese](#)

Un quesito sulla possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate pur in presenza di rischi particolari. Il rompicapo dell'articolo 29 del Testo Unico. A cura di G. Porreca.

## LE NEWS DI GIUGNO 2013

03 GIUGNO 2013

#### [INTERPELLO sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni](#)

La Commissione per gli interPELLI offre indicazioni in merito all'eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi. I criteri per l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria

06 GIUGNO 2013

### [I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza](#)

Il contenuto del Decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro: alcune indicazioni per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

14 GIUGNO 2013

### [Regola tecnica di prevenzione incendi: idranti e impianti sprinkler](#)

Le disposizioni del decreto recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” per le reti di idranti e gli impianti sprinkler

### [Buone prassi per coinvolgere i lavoratori: un concorso a premi](#)

Una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva per incentivare, motivare e rendere consapevole il personale nella ricerca di soluzioni per migliorare la sicurezza. L’obiettivo del premio, i principi di sicurezza e i criteri di valutazione.

### [Medico competente: ultime novità sull’Allegato 3B](#)

La Circolare del Ministero della Salute del 10 giugno 2013 chiarisce le scadenze per l’invio dei dati sanitari da parte del medico competente e la decorrenza della sanzione. A cura di A. Guardavilla

17 GIUGNO 2013

### [La sicurezza di un’equipe di persone che operano su una stessa macchina](#)

Il datore di lavoro deve fornire una informazione e formazione che garantisca il coordinamento dell’equipe ed eviti che qualcuno assuma delle decisioni e prenda delle iniziative che possano compromettere la sicurezza di altre persone. Di G.Porreca.

18 GIUGNO 2013

### [Alternanza scuola-lavoro: la sicurezza degli istituti e degli studenti](#)

Un documento sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro offre indicazioni a scuole e imprese in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro. Le figure di garanzia, la sicurezza degli edifici scolastici, la documentazione e il nuovo sito dedicato.

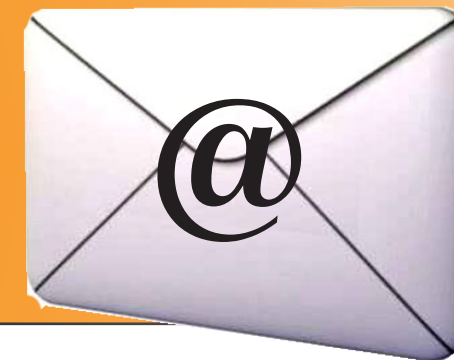
### [Decreto 81: il Governo esamina nuove modifiche](#)

Alcune anticipazioni sulle possibili novità in tema di sicurezza sul lavoro del nuovo “Decreto del fare” e del prossimo disegno di legge in materia di semplificazioni: Duvri, autocertificazione dei rischi, POS/PSC semplificati e formazione.

Fonte: [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)



# LA POSTA DEL RLS



***Ciao sono Antonio RLS di un'azienda metalmeccanica. Oggi una mia collega ha fatto la visita annuale programmata col medico aziendale il quale gli ha dato una idoneità parziale per mancanza di antitetanica. Ma lo possono fare, le spese per l'antitetanica sono a carico dell'azienda.***

Il D.Lgs. 81/08 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente dal medico competente, e comprende accertamenti preventivi atti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, e accertamenti periodici atti a controllare lo stato di salute dei lavoratori nel tempo.

Gli accertamenti comprendono esami clinici, biologici, indagini diagnostiche mirate, visite specialistiche finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione e se ritenuto necessario dal medico competente che elabora il protocollo sanitario anche eventuali vaccinazioni; ciò è sempre a carico del datore di lavoro che ne sopporta interamente gli oneri.

Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 213/2010, con cui sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1.1.1970, era senza dubbio in vigore la L.292/1963 che prevedeva la vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori appartenenti a determinate categorie.

Oggi, nell'incertezza delle norme in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente, la dove, valutata la particolare lavorazione, è presente e correttamente inserito il rischio di infezione nel documento aziendale di valutazione dei rischi, la vaccinazione può essere inserita come atto ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per specifici rischi dal Medico competente, con la conseguente possibilità di richiedere l'adempimento ai lavoratori interessati, salvo eventuali controindicazioni da comunicare tempestivamente al Medico competente, che esprimerà il relativo giudizio ex art. 41.

**Sportello Salute CISL**  
[alessandro.pagani@cisl.it](mailto:alessandro.pagani@cisl.it)  
tel. 045 8096014

**Sportello Salute UIL**  
[bozzini.sicurezza@uil.vr.it](mailto:bozzini.sicurezza@uil.vr.it)  
tel. 045 8873121

**Sportello Salute CGIL**  
[salute@cgilverona.it](mailto:salute@cgilverona.it)  
tel. 045 8674669

